

FONDO DI SOLIDARIETÀ SUISSIMAGE

Statuto

Art. 1: Ragione sociale e sede

Con la ragione sociale «Fondo di solidarietà SUISSIMAGE» è costituita una fondazione ai sensi dell'art. 80 segg. CC con sede a Berna. La fondazione è iscritta nel registro di commercio.

Art. 2: Scopo

La fondazione Fondo di solidarietà SUISSIMAGE si propone di contribuire alla protezione sociale delle persone operanti nel settore cinematografico e audiovisivo, sostenendo la Confederazione e i Cantoni nonché istituzioni private nel loro compito in campo assistenziale.

La fondazione intende stanziare un aiuto finanziario puntuale nei casi di grave disagio o in caso di malattia, infortunio, invalidità, morte, formazione continua e perfezionamento professionali o per superare altre situazioni d'emergenza.

Possono beneficiare delle prestazioni erogate dalla fondazione tutte le persone domiciliate in Svizzera aventi un legame in senso lato con il settore cinematografico nonché i loro familiari, indipendentemente dalla loro appartenenza o meno a SUISSIMAGE.

Oltre allo stanziamento diretto di contributi propri, la fondazione può anche agire indirettamente collaborando o partecipando ad altre organizzazioni aventi uno scopo sociale simile.

Art. 3: Risorse finanziarie

La fondatrice destina alla fondazione il suo Fondo di solidarietà, che ammonta attualmente a CHF 858 161.90.

Il patrimonio della fondazione cresce nel seguente modo:

1. detraendo il 10% del ricavato percepito da SUISSIMAGE in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein per finalità di assistenza e sostegno nel settore cinematografico culturale,

conformemente all'art. 6.7 dello statuto. Il 30% di questo importo, ma al minimo CHF 150 000.-- e al massimo CHF 250 000.--, confluisce annualmente al «Fondo di solidarietà SUISSIMAGE»¹:

- 2. dai proventi maturati dal patrimonio della fondazione
- 3. da eventuali donazioni da parte di terzi.

La ripartizione delle liberalità della fondatrice tra le due fondazioni «Fondo di solidarietà» e «Fondo culturale» può all'occorrenza essere ridefinita in qualsiasi momento dall'assemblea generale di SUISSIMAGE.

Le risorse finanziarie sono assegnate alla fondazione di volta in volta in occasione della ripartizione ordinaria.

Art. 4: Organi

Gli organi della fondazione sono:

- a) il Consiglio di fondazione (commissione di solidarietà) e
- b) l'organo di controllo.

Art. 5: Consiglio di fondazione

Il Consiglio di fondazione è formato da almeno tre persone operanti attualmente o in passato nel settore cinematografico e audiovisivo e di cui almeno una deve far parte anche del comitato direttivo di SUISSIMAGE.

In sede di costituzione del Consiglio di fondazione è importante garantire una rappresentanza equilibrata di autori e titolari di diritti.

I membri della fondazione sono eletti dall'assemblea generale di SUISSIMAGE. Se il numero di membri proposti supera quello delle funzioni da rivestire, l'elezione si tiene per iscritto. L'elezione è a maggioranza semplice.

Il comitato direttivo di SUISSIMAGE prepara per l'assemblea generale una proposta concernente la composizione del Consiglio di fondazione. Ma qualsiasi membro può proporre candidati prima o durante l'assemblea generale.

Il Consiglio di fondazione è eletto per quattro anni. È possibile la rielezione.

Se un membro del Consiglio di fondazione lascia la sua carica a breve termine in via temporanea o definitiva, il comitato direttivo nomina un membro supplente, il quale per diventare membro in via definitiva dovrà essere eletto dalla successiva assemblea generale di SUISSIMAGE. L'assemblea generale è libera, se lo desidera, di nominare già anticipatamente uno o due membri supplenti.

Almeno uno dei membri del Consiglio di fondazione deve essere sostituito ogni quattro anni.

Il limite massimo di CHF 250 000.- è stato soppresso il 24 aprile 1992 in virtù della decisione presa dall'Assemblea generale di SUISSIMAGE.

Pagina 3

Il Consiglio di fondazione si costituisce e si organizza da sé. Tutti i membri del Consiglio di fondazione hanno diritto di firma individuale. Il Consiglio di fondazione decide liberamente su come utilizzare le risorse finanziarie disponibili. Può ricorrere alla segreteria di SUISSIMAGE per le pratiche amministrative e incaricarla di eseguire le sue decisioni.

Le decisioni del Consiglio di fondazione sono definitive e non impugnabili.

Il Consiglio di fondazione si riunisce tutte le volte che ritiene necessario oppure se due membri lo desiderano, però almeno una volta all'anno. I dettagli sono definiti in un regolamento.

Il Consiglio di fondazione presenta un rapporto annuale all'assemblea generale di SUISSIMAGE in merito alle attività da lui svolte l'anno precedente.

Art. 6: Organo di controllo

Il Consiglio di fondazione designa un organo di controllo, generalmente una società fiduciaria svizzera riconosciuta. La durata della carica è di quattro anni. È possibile la rielezione.

L'organo di controllo esamina il conto annuale e presenta un rapporto scritto al Consiglio di fondazione.

Art. 7: Modifica dell'atto costitutivo della fondazione

Solo l'autorità competente può modificare l'atto costitutivo della fondazione su proposta unanime del Consiglio di fondazione, conformemente agli articoli 85 e 86 CC.

Art. 8: Scioglimento della fondazione

Il Consiglio di fondazione può, con l'accordo unanime di tutti i membri, decidere di sciogliere la fondazione.

Il patrimonio rimanente dovrà essere donato a un'istituzione che persegua uno scopo identico o simile a quello della Fondazione.

È fatta riserva dell'approvazione dell'autorità di vigilanza.

Berna, 11 ottobre 1989

Su decisione del Dipartimento federale dell'interno (DFI) del 5 febbraio 1990 la fondazione è stata sottoposta alla vigilanza della Confederazione.